

## DIRETTIVA 2001/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2001

**che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(4)</sup> impone talune restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto.
- (2) Un recente studio <sup>(5)</sup> ha concluso che il creosoto presenta un rischio di insorgenza di tumori superiore a quello finora presunto.
- (3) Lo studio è stato sottoposto per esame al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) il quale ne ha constatato la rigiosità <sup>(6)</sup> e ha concluso che esistono prove scientifiche che suffragano la tesi secondo cui il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005 % in massa e/o il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di insorgenza del cancro per i consumatori e che l'entità del rischio dà motivo di preoccuparsi.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 194 del 18.7.2001, pag. 36.<sup>(3)</sup> GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)», Relazione finale del Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (Hannover, Germania).<sup>(6)</sup> Parere sul rischio di insorgenza di tumori per i consumatori presentato dal creosoto con contenuto di benzo(a)pirene inferiore a 50 ppm e/o dal legno trattato con tale creosoto, e stima di tale rischio, ottava riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 4 marzo 1999. Internet: [http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html)

- (4) Un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto <sup>(7)</sup> ha concluso, tra l'altro, che il creosoto per usi industriali nella Comunità ha già nella maggior parte dei casi un contenuto di BaP inferiore a 0,005 % in massa e ha affermato che i rischi per la salute di tale creosoto e/o del legno contenente tale creosoto sono probabilmente ridotti nelle applicazioni industriali.

- (5) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(8)</sup> armonizzerà l'autorizzazione dei biocidi a livello europeo e il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi <sup>(9)</sup> stabilisce che i preservanti del legno siano valutati in via prioritaria nel programma di revisione di cui alla direttiva 98/8/CE. In attesa dell'armonizzazione delle disposizioni ai sensi della direttiva 98/8/CE, le limitazioni relative al creosoto devono essere adeguate al progresso tecnico.

- (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(10)</sup> che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro <sup>(11)</sup>, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro <sup>(12)</sup>.

- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

<sup>(7)</sup> «Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote», Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk, UK).<sup>(8)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.<sup>(10)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.